

Nuova indennità una tantum di 150 euro in arrivo a novembre

Con il decreto Aiuti-ter un ulteriore contributo in favore di dipendenti, autonomi, professionisti e altre categorie

/ Daniele SILVESTRO

Nella riunione di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato un DL che introduce ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (c.d. decreto "Aiuti-ter"), stanziando nel complesso **14 miliardi**.

Stando alle bozze circolate, il decreto dovrebbe prevedere un'ulteriore indennità una tantum di importo pari a **150 euro** per il mese di **novembre 2022** in favore delle medesime categorie di soggetti beneficiarie delle indennità di cui agli [artt. 31, 32 e 33](#) del DL 50/2022 (DL "Aiuti"), con qualche differenza – in alcuni casi – sulle condizioni di accesso.

Entrando nello specifico, sarebbe riconosciuta ai **lavoratori dipendenti** (esclusi i domestici) un'indennità una tantum di 150 euro per il mese di competenza novembre 2022, erogata sempre in via automatica dal datore di lavoro e dietro specifica dichiarazione del lavoratore. Per quanto concerne le condizioni di accesso, a differenza di quanto previsto dall'[art. 31](#) del DL 50/2022 (che subordinava l'accesso alla fruizione dell'esonero dello 0,8% della quota IVS a carico del lavoratore), in questo caso il dipendente dovrebbe avere una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre non eccedente l'importo di **1.538 euro**.

Il datore di lavoro recupera il credito maturato dal riconoscimento dell'importo di 150 euro mediante denuncia **UniEmens**, secondo le istruzioni che l'INPS sarà tenuto a fornire.

Un'indennità di 150 euro dovrebbe essere prevista anche in favore di titolari di uno o più **trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Tali soggetti devono essere residenti in Italia e, a differenza di quanto previsto dall'[art. 32](#) comma 1 del DL 50/2022, devono avere un reddito personale assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a **20.000 euro**. Tale indennità verrebbe riconosciuta d'ufficio dall'INPS nel mese di novembre 2022, o da altro ente previdenziale qualora i

suddetti soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS.

L'indennità una tantum di 150 euro dovrebbe essere riconosciuta anche in favore di:

- lavoratori **domestici** già beneficiari dell'indennità di cui all'[art. 32](#) comma 8 del DL 50/2022, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in trattazione;
- percettori di **NASpI** e **DIS-COLL** nel mese di novembre 2022;
- percettori, nel corso del 2022, dell'indennità di **disoccupazione agricola** di competenza dell'anno 2021;
- titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** di cui all'[art. 409](#) c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca, al ricorrere di specifiche condizioni relative ai contratti, all'iscrizione alla Gestione separata e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, alla non titolarità dei trattamenti *ex* [art. 32](#) comma 1 del DL 50/2022. Tali soggetti devono possedere un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;
- lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'[art. 10](#) commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dall'[art. 42](#) del DL 73/2021 (indennità COVID-19);
- lavoratori **stagionali, a tempo determinato e intermittenti** che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate (tali soggetti devono avere un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021);
- lavoratori iscritti al Fondo pensione **lavoratori dello spettacolo** che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati (anche in questo caso il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 euro per l'anno 2021);
- beneficiari delle indennità *ex* [art. 32](#) commi 15 e 16 del DL 50/2022 (trattasi di lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio);
- nuclei familiari beneficiari del **reddito di cittadinanza**.

Le modalità di corresponsione delle indennità dovrebbero poi essere fornite dall'INPS e da Sport e Salute spa entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Dalla bozza del decreto "Aiuti-ter" emergono novità an-

che con riferimento all'indennità una tantum prevista in favore dei lavoratori **autonomi** e **professionisti**

iscritti all'INPS e **professionisti** iscritti alle casse di previdenza private. Nello specifico, l'indennità una tantum ex [art. 33](#) del DL 50/2022 sarebbe incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, il lavoratore autonomo o professionista abbia percepito un reddito complessivo non superiore a

20.000 euro. Di conseguenza, il limite di spesa di cui al comma 1 dell'art. 33 verrebbe aumentato di 412,5 milioni di euro per l'anno 2022.